

Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 75

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7882 con la denominazione: << Contributi una tantum, in misura non superiore al 20% della spesa sostenuta per immobili, impianti ed attrezzature, a favore di imprese industriali che erigano nuovi stabilimenti nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 - 1985, a decorrere dall' esercizio 1984, vengono istituite al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - le seguenti partite:

- la partita n. 5 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1985;

- la partita n. 6 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese artigianali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 7 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, vengono istituite al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - le seguenti partite:

- la partita n. 13 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, per l' esercizio 1984;

- la partita n. 14 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese artigianali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere complessivo di lire 12.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.